

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

ESECUTIVA AVENTE PER OGGETTO:

**PARERE SULLA PROPOSTA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE: "SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DEL PERSONALE 2025-2027;**

verbale num 3 del 04.02.2025

La sottoscritta ELENA FRANCESCA MIGLIO Revisore unico della Comunità montana della Valtellina per il periodo 2024/2026

Premesso che:

- L'art. 91 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- L'art. 19, comma 8, della legge 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'Organo di revisione contabile degli enti locali accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- L'art. 239, comma 1, lett. B1) del D.lgs. 267/2000 prevede che l'Organo di revisione esprima p a r e r e , con l e modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera o), legge n. 213 del 2012) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Richiamati:

- L'art. 1, comma 557 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che i fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- L'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale, a decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale per gli enti non sottoposti a patto di stabilità è rappresentato dall'ammontare del 2008;

- L'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, il quale fissa il tetto della spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009. Il tetto di spesa viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 della legge 296/2006:

a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 della legge 296/2006:

Preso atto che:

- Il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. A) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006;

- L'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento di Funzione Pubblica;

Tutto ciò premesso e richiamato:

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto quanto sopra indicato ed i relativi allegati;

Accertato il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli Enti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera di Giunta Esecutiva di cui all'oggetto

REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Elena Francesca Miglio